

Pieve di Soligo, 03/12/2021

Circolare n. 3

OGGETTO: cinque per mille; riepilogo della normativa e delle procedure per gli enti beneficiari

Riassumiamo le principali caratteristiche del 5 per mille, sulla base della normativa vigente, anche alla luce delle ultime novità intervenute.

L'anno scorso è stato pubblicato il nuovo provvedimento attuativo del 5 per mille, ovvero il D.P.C.M. del **23.7.2020**¹, che recepisce in un testo aggiornato, le novità intervenute nel corso degli anni, abrogando i provvedimenti in vigore in precedenza (il D.P.C.M. 23.4.2010 e il D.P.C.M. 7.7.2016).

Soggetti destinatari

Il 5 per mille può essere destinato dalle persone fisiche, con una scelta nella propria dichiarazione dei redditi, a varie tipologie di soggetti beneficiari, tra cui in particolare:

- gli Enti del Terzo settore² iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS)³, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società;
- le Associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), nella cui organizzazione è presente il settore giovanile e che: siano affiliate ad una Federazione sportiva nazionale o ad una Disciplina sportiva associata o ad un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI; svolgano prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Accreditamento dell'ente e relativa procedura; comunicazione variazioni successive

Per accedere al riparto del 5 per mille, i suddetti soggetti, devono essere accreditati presso le Amministrazioni competenti (art. 2 del DPCM 23.7.2020), vale a dire:

- per gli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS: il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (per il tramite dell'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente); **fino all'operatività del RUNTS, l'Ente preposto all'accreditamento è l'Agenzia delle Entrate;**
- per le associazioni sportive dilettantistiche: il C.O.N.I.

¹ Scaricabile da questo link: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/normativa-e-prassi-5-per-mille-2021-enti-e-pa>

² Si tratta delle:

- Organizzazioni di volontariato (ODV) iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
- Associazioni di promozione sociale (APS);
- Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)

³ Fino all'anno successivo a quello di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), il 5 per mille potrà continuare a essere destinato al sostegno degli enti, indicati per categorie nella precedente nota 2. Si segnala inoltre che, per le Odv e le Aps già iscritte nei relativi registri, dal momento di avvio della trasmigrazione dai vecchi registri di settore nel RUNTS (si ricorda che tale fase inizierà dal 23 novembre e fino al 21 febbraio 2022), non vi sarà necessità di presentare un'apposita istanza in quanto la nuova iscrizione avverrà "automaticamente", in continuità con la precedente iscrizione. La trasmigrazione dovrebbe consentire continuità anche ai fini dell'accreditamento al 5 per mille.

Per le Onlus, invece, già iscritte all'Anagrafe delle Onlus in data anteriore al 23 novembre 2021, non è previsto l'accesso al Runts per trasmigrazione, ma mediante una specifica procedura, regolata dal Dm 106/2020 art. 34, che il decreto direttoriale 561/2021 rinviava, nelle modalità di attuazione, ad una successiva comunicazione del Min. del Lavoro.

a) Primo accreditamento

La domanda di accreditamento deve essere presentata all'Amministrazione competente, come sopra indicata⁴, esclusivamente per via telematica⁵, utilizzando l'apposito software⁶, **a far data dal 8 marzo ed entro il 10 aprile dell'anno in cui ci si vuole accreditare** (si ricorda che non va più presentata, entro il successivo 30 giugno, una dichiarazione sostitutiva attestante la persistenza dei requisiti previsti).

Successivamente:

- entro il 20 aprile l'Amministrazione pubblica inserisce sul proprio sito web l'elenco "provvisorio" degli enti iscritti;
- entro il 30 aprile, il legale rappresentante dell'ente può chiedere la rettifica di eventuali errori;
- entro il 10 maggio è pubblicato l'elenco "definitivo" degli iscritti.

Una volta effettuato l'accREDITAMENTO, esso avrà validità, fermi restando i requisiti per l'accesso al beneficio, anche per gli esercizi finanziari successivi a quello di iscrizione.

b) Eventuali segnalazioni di variazioni negli anni successivi

Entro il 31 marzo di ogni anno, l'Amministrazione pubblica competente inserisce sul proprio sito internet l'elenco permanente degli enti accreditati nei precedenti esercizi; il rappresentante legale dell'ente beneficiario deve comunicare all'Amministrazione stessa le variazioni dei requisiti (o la perdita dei requisiti) per l'accesso al beneficio, nei successivi 30 giorni.

In caso di ritardo nell'iscrizione o nella comunicazione delle variazioni, è possibile regolarizzare le violazioni (sempre se si è in possesso dei requisiti per accedere ai fondi del 5 per mille):

- presentando la domanda di iscrizione e/o effettuando le variazioni/integrazioni documentali entro il 30 settembre dell'anno in cui si è commessa la violazione, con le medesime modalità con le quali doveva essere effettuato l'adempimento;
- versando contestualmente una sanzione di 250 euro utilizzando il codice tributo "8115", mediante il modello F24 ELIDE (senza poterla compensare con eventuali crediti d'imposta o contributivi disponibili).

Erogazione delle somme

Ai fini dell'erogazione delle somme agli enti beneficiari, entro il 30 settembre del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno, i beneficiari stessi comunicano alle amministrazioni erogatrici⁷, i dati necessari per il pagamento delle somme assegnate; l'erogazione avverrà entro il termine di chiusura del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno.

Obblighi di rendicontazione da parte degli enti beneficiari

I soggetti beneficiari del 5 per mille, indipendentemente dall'ammontare dell'importo percepito, devono redigere, **entro un anno dalla percezione degli importi**, un apposito rendiconto:

- dal quale risulti, in modo chiaro, trasparente e dettagliato, la destinazione e l'utilizzo delle somme percepite⁸;

⁴ Ministero del Lavoro, Agenzia Entrate o CONI, a seconda dei casi

⁵ Anche avvalendosi di un intermediario

⁶ Scaricabile dal seguente sito: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/contributo-del-5-per-mille-2021/enti-del-volontariato-enti-e-pa>

⁷ Vedi nota 4

⁸ Il rendiconto dovrà in specifico riportare:

- che sia accompagnato da una relazione illustrativa⁹;
- utilizzando (già dall'anno finanziario 2020, riferito all'anno 2019) il modulo disponibile sul sito istituzionale delle Amministrazioni competenti (per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con riferimento agli Enti del Terzo Settore, si vedano i modelli approvati con il DM 22.9.2021 n. 488 ¹⁰; per la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo sport, con riferimento alle Associazioni Sportive Dilettantistiche, si veda l'apposito modello¹¹).

A) I soggetti che hanno percepito importi pari o superiori a 20.000 euro, devono trasmettere entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la loro compilazione, i rendiconti e le relative relazioni illustrative all'Amministrazione competente che ha erogato le somme, per consentirne il controllo; a tale fine, la medesima Amministrazione potrà richiedere l'acquisizione di ulteriore documentazione integrativa (come ad esempio i giustificativi di spesa, i quali non dovranno essere inviati). Il rendiconto, datato e sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente, e la relazione illustrativa, devono essere trasmessi - insieme a copia del documento di identità del legale rappresentante - all'indirizzo di posta elettronica certificata:

a. *rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it* per gli Enti del Terzo Settore¹²

b. *5xmille.ufficiosport@pec.governo.it* per le Associazioni sportive dilettantistiche¹³

indicando nell'oggetto il codice fiscale dell'ente, la denominazione, una dicitura indicativa del contenuto (es. "rendiconto", "integrazione al rendiconto", "accantonamento", ecc.) e l'anno finanziario di riferimento.

B) I soggetti che hanno percepito importi inferiori a 20.000 euro, invece, non sono tenuti all'invio del rendiconto e della relazione, invio che dovrà avvenire solo in seguito ad apposita richiesta dell'Amministrazione competente.

In ogni caso, tutti i soggetti, indipendentemente dall'importo ricevuto, dovranno conservare i documenti (il rendiconto, la relazione illustrativa ed i giustificativi di spesa) per 10 anni. Si segnala che i documenti giustificativi devono essere annullati da apposita dicitura attestante che la spesa è stata sostenuta con la quota del "5 per mille dell'Irpef" percepita per l'anno di riferimento.

- (i) i dati identificativi del beneficiario, ovvero: la denominazione sociale, il codice fiscale, la sede legale, l'indirizzo di posta elettronica e lo scopo dell'attività sociale;
- (ii) l'anno finanziario cui si riferisce l'erogazione, la data di percezione e l'importo;
- (iii) le spese sostenute per il funzionamento dell'ente, ivi incluse quelle per risorse umane e per l'acquisto di beni e servizi, dettagliate per singole voci di spesa;
- (iv) le altre voci di spesa comunque destinate ad attività direttamente riconducibili alle finalità e agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario;
- (v) eventuali accantonamenti delle somme percepite per la realizzazione di progetti pluriennali, con durata massima triennale, fermo restando l'obbligo di rendicontazione successivamente al loro utilizzo.

⁹ la relazione illustrativa dovrà essere redatta in forma discorsiva e dovrà contenere una breve presentazione dell'ente e riportare in maniera chiara, trasparente e dettagliata la destinazione e l'utilizzo delle somme percepite

¹⁰ Scaricabili a questo link, **assieme al file pdf delle linee guida per la rendicontazione, molto importanti per le indicazioni sulle modalità di compilazione del rendiconto, della relazione e di gestione dei documenti giustificativi**: <https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Cinque-per-mille/Pagine/La-rendicontazione-del-contributo.aspx>

¹¹ Scaricabile a questo link, **assieme al file pdf delle linee guida per la rendicontazione, molto importanti per le indicazioni sulle modalità di compilazione del rendiconto, della relazione e di gestione dei documenti giustificativi**: <https://www.sport.governo.it/it/bandi-avvisi-e-contributi/5-x-mille/obblighi-di-rendicontazione/>

¹² Non è possibile utilizzare altri metodi di invio, ma soltanto la pec

¹³ In alternativa è possibile inviare una raccomandata postale A/R al seguente indirizzo: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per lo sport, via della Ferratella in Laterano, 51 – 00184 Roma

Obblighi di pubblicazione del rendiconto

I soggetti beneficiari che hanno percepito importi pari o superiori a 20.000 euro devono, inoltre, pubblicare sul proprio sito web, gli importi percepiti e il rendiconto, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la trasmissione all'Amministrazione erogatrice (quindi entro 60 giorni dal termine per la compilazione), dandone inoltre comunicazione all'Amministrazione stessa entro i successivi 7 giorni: tale comunicazione si effettua con trasmissione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, utilizzando gli indirizzi di posta elettronica certificata sopra indicati, indicando nell'oggetto il codice fiscale dell'ente, la denominazione, la dicitura indicativa del contenuto ("Pubblicazione rendiconto cinque per mille") e l'anno finanziario di riferimento. Nel testo della pec deve essere indicato il link della pagina web nella quale il rendiconto è stato pubblicato.

Gli enti beneficiari del contributo di ammontare inferiore a € 20.000, hanno la facoltà di pubblicare il rendiconto sul proprio sito web: il Ministero raccomanda comunque di effettuarne la pubblicazione, in quanto essa contribuisce ad accrescere il livello di trasparenza e di "responsabilità" del Terzo settore nei confronti della generalità dei consociati.

In caso di inadempimento del suddetto obbligo di pubblicazione, anche a seguito di diffida ad adempiere entro 30 giorni, l'Amministrazione competente irroga una sanzione amministrativa pari al 25% del contributo percepito.

Ricordiamo infine che i beneficiari del contributo del cinque per mille non possono utilizzare le somme a tale titolo percepite, per coprire le spese di pubblicità sostenute per campagne di sensibilizzazione sulla destinazione della quota del cinque per mille.

Rimanendo a disposizione per eventuali approfondimenti, porgiamo cordiali saluti.

Studioconsulenza